

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1.1 E' costituita una società cooperativa di garanzia collettiva fidi per le micro, piccole e medie imprese come definite dalla disciplina comunitaria, denominata "CONFIDITER COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI", in sigla "CONFIDITER".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Qualora il numero dei soci si riduca al di sotto del limite indicato dall'art. 2522 1° co. c.c., esso deve essere integrato nel termine di un anno, trascorso il quale la società si scioglie.

Tuttavia lo scioglimento potrà essere evitato nel caso in cui tutti i soci siano persone fisiche in numero non inferiore a tre e la società modifichi il proprio statuto adottando le norme della società a responsabilità limitata, con apposita deliberazione assembleare. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

1.2 La Cooperativa è basata sui seguenti principi della mutualità, regolati dall'art. 26 D. L. C. P. S. del 14/12/1947, n. 1577 e successive modificazioni, dal d. Lgs. 17/01/03, n. 5, e dal d. Lgs. 17/01/03, n. 6, dal D.L. 30/09/03, n. 269, convertito da L. 24/11/03, n. 326, e da ogni altra disposizione di legge attuale o successiva in materia di cooperazione e di mutualità, e in particolare sui divieti e gli obblighi di seguito indicati:

a) divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo di garanzia inter consortile di cui al D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito da L. 24 novembre 2003, n. 326;

e) divieto assoluto di distribuzione degli avanzi di gestione.

La Cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici essa è obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento.

Saranno redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica fra cooperativa e soci ed in particolare il rilascio e le condizioni delle garanzie ai soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 2 Sede

2.1 La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Verona, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 La Cooperativa potrà istituire sedi in altre località italiane ed all'estero.

2.3 Con decisione degli amministratori potranno essere istituiti o soppressi filiali, uffici amministrativi e di rappresentanza, in Italia o all'estero, o modificare

l'indirizzo della Sede legale e delle eventuali sedi secondarie.

Art. 3 Durata

3.1 La cooperativa dura fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento). Potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci, fatto salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

Art. 4 Oggetto

4.1 La Cooperativa si propone, al fine di migliorare, razionalizzare e modernizzare le micro, piccole e medie imprese come definite dalla disciplina comunitaria, di svolgere unicamente a favore dei soci e in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge e delle disposizioni del decreto 02/04/2015, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.

4.2 La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà svolgere i servizi connessi o strumentali alla prestazione di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge e delle disposizioni del decreto 2 aprile 2015, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo tariffe e corrispettivi stabiliti dall'Organo amministrativo.

4.2.1 Per servizi connessi si intendono quei servizi che consentono di sviluppare l'attività di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest'ultima e hanno finalità coerenti con essa, tra i quali:

- a) i servizi di consulenza in materia di finanza d'impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi;
- b) le attività previste all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

4.2.2 Per servizi strumentali, si intendono i servizi ausiliari all'attività svolta, quali:

- a) l'acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attività principale; gli immobili non funzionali eventualmente già detenuti prima dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112, T.U.B., possono essere concessi in locazione ovvero devono essere alienati nel più breve tempo possibile;
- b) l'assunzione di partecipazioni in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali.

Art. 5 – Operatività

5.1 La Cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

5.2 Le sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza di cui agli articoli 2.2 e 2.3:

- promuovono l'attività della Cooperativa nelle altre ed eventuali e rispettive province di riferimento, gestendo i rapporti con i soci ivi operanti o domiciliati;
- acquisiscono ed istruiscono le domande presentate dai soci e dagli eventuali terzi per ottenere la garanzia collettiva e gli altri servizi connessi o strumentali;
- svolgono funzioni di segreteria per gli appositi Comitati tecnici istituiti a norma del presente statuto;
- svolgono ogni altro compito loro demandato dal Consiglio di amministrazione nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di intermediari finanziari.

5.3 Nel deliberare la concessione della garanzia, si dovrà tener conto:

- 1) della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa richiedente, delle

prospettive di sviluppo e reddituali dell'impresa stessa;

2) delle garanzie personali e/o reali offerte;

3) della durata e natura dei crediti richiesti;

4) dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione.

La Cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito e con altri enti e/o con altri intermediari vigilati e/o Confidi per la concessione ai propri soci di credito.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stabilire, ad integrazione e/o in attuazione dei regolamenti aziendali, che ciascun socio all'atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di garanzia o di altri servizi, corrisponda, senza obbligo di restituzione, delle spese di Segreteria e/o dei corrispettivi specifici e differenziati.

Art. 6 Soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato

6.1 Possono far parte della Cooperativa le micro, piccole e medie imprese come definite dalla disciplina comunitaria. Possono altresì far parte della Cooperativa anche gli iscritti in Albi professionali, nonché le Associazioni datoriali di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese.

I suddetti potenziali soci debbono risultare in attività, e non avere in corso procedure di liquidazione, ordinaria o giudiziale o procedure di superamento negoziale della crisi e della insolvenza quali, a puro titolo esemplificativo, di accordo di ristrutturazione dei debiti, di concordato preventivo e di fallimento, ed il loro titolare o rappresentante legale non deve aver subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Possono far parte della Cooperativa anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

6.3 Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della Cooperativa.

6.4 Ogni Socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base alla diversa provincia di appartenenza.

6.5 I benefici previsti dalla l. r. 18/01/1999, n. 1 e sue successive modifiche e/o integrazioni ed assegnati con delibere successive dalla Giunta Regionale del Veneto, potranno essere utilizzati esclusivamente in riferimento alle PMI del settore del commercio e dei servizi, di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) della stessa; all'uopo la Società manterrà separata contabilizzazione.

Art. 7 Procedura di ammissione

7.1 Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda contenente:

a) l'indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale, se persona fisica; ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione e codice fiscale, se società;

b) l'indicazione della attività svolta;

c) se società, la giustificazione dei poteri e la qualità del dichiarante;

d) l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto;

e) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto e dei regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'art. 2528 c.c., il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni, una somma a titolo di sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il socio deve versare, all'atto dell'iscrizione, anche una tassa di ammissione non rimborsabile il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

L'accertamento dei requisiti per i soci all'ammissione e la verifica periodica della loro sussistenza sono demandati al Consiglio di Amministrazione, che è facoltizzato a richiedere ulteriore documentazione anche in relazione a nuovi obblighi imposti da leggi o regolamenti, anche di natura Comunitaria.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. È onere del socio comunicare la cessazione dell'attività ovvero il cambiamento del proprio domicilio, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica anche certificata e di qualsiasi altro dato inerente la propria attività d'impresa.

L'Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro giorni sessanta dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessato.

La definitiva ammissione del socio resta subordinata ai versamenti stabiliti sia per le azioni che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia del sovrapprezzo. Con la ammissione definitiva il Socio diviene obbligato a quanto stabilito dall'organo amministrativo e dall'assemblea dei soci e naturalmente all'osservanza dello statuto sociale e dei regolamenti.

Art. 8 Azioni

8.1 Le azioni hanno il seguente valore nominale:

- a) Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- b) Euro 25,50 (venticinque virgola cinquanta) per le azioni assegnate ai soci di SOCIETA' COOPERATIVA COOPGARA PROCREDITO C.I.A.S., a seguito dell'incorporazione di quest'ultima.

Il valore nominale delle azioni possedute dai soci della società incorporata è quello risultante alla data di perfezionamento della fusione.

Nessun socio può essere titolare di azioni che rappresentino una quota superiore al venti per cento del capitale sociale, né inferiore a quanto stabilito dalla legge.

8.2 Le azioni sono nominative. Ciascuna azione deve essere intestata ad un solo soggetto, non è frazionabile e non può essere ceduta.

Viene espressamente esclusa l'emissione dei titoli azionari e quale tecnica di legittimazione e circolazione delle azioni verrà utilizzata la sola iscrizione a libro soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura.

È esclusa la possibilità di restituzione ai soci uscenti del valore nominale della parte delle azioni corrispondenti ad aumenti gratuiti del capitale sociale.

8.3 Le azioni provenienti dall'imputazione di contributi ai sensi dell'art. 1 comma 881 L. 296 del 27/12/2006 non sono computate nel quorum richiesto per la costituzione e per la deliberazione delle assemblee e non danno diritto di voto.

8.4 Le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 9 Perdita della qualità di Socio

9.1 La qualità di socio si perde per:

- a) recesso, esclusione, cessazione dell'attività e a causa di morte per i soci imprenditori individuali o liberi professionisti;
- b) recesso, esclusione o messa in liquidazione della società, quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria;

9.2 La cessazione dell'attività, lo scioglimento o la messa in liquidazione costituiscono motivo per la richiesta di recesso a norma del presente statuto.

9.3 La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere tempestivamente annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Art. 10 Recesso del Socio

10.1 Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge o dal

presente statuto, spetta al socio che, successivamente al termine di due anni dal suo ingresso nella Cooperativa e non avendo pendenze di qualsiasi genere con la Cooperativa stessa non intenda proseguire per qualsiasi motivo i propri rapporti con la Cooperativa.

10.2 Il recesso può essere esercitato anche prima del termine indicato nel comma precedente qualora:

- la richiesta di affidamento non abbia esito positivo o non venga perfezionata;
- il socio abbia interamente estinto il finanziamento ottenuto negli anni precedenti la comunicazione di recesso;
- il socio abbia interamente estinto il finanziamento ottenuto nell'anno di comunicazione del recesso, nel caso in cui dimostri la chiusura/cessazione/messa in liquidazione della propria attività.

10.3 La dichiarazione di recesso, che non può essere parziale, deve essere comunicata con raccomandata anche a mano indirizzata alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

10.4 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici, tra socio e società, il recesso ha effetto con la data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale il recesso stesso è stato accolto.

10.5 Il recesso non è consentito al Socio che abbia in essere finanziamenti su altre operazioni assistite da garanzia della cooperativa o che risulti inadempiente e/o in-solvente.

Art. 11 – Esclusione del Socio

11.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti di attuazione o dal rapporto mutualistico;
- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- c) nei casi previsti dagli artt. 2531 (mancato pagamento della quota di partecipazione al capitale sociale), 2286 (esclusione) e 2288, comma 1 (esclusione per fallimento), Codice Civile; l'art. 2288 andrà interpretato nel senso di assoggettamento del socio a fallimento o a procedura equivalente (liquidazione giudiziale)
- d) per impossibilità di continuare a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o per aver arrecato danni materiali o morali alla Cooperativa;
- e) per comportamenti contrari agli interessi ed all'immagine della Cooperativa;
- f) decorsi 24 mesi dalla estinzione di ogni garanzia prestata dalla società a favore del socio
- g) negli altri casi previsti dai regolamenti.

11.2 L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione che ne deve dare comunicazione al socio escluso, entro novanta giorni dalla data di deliberazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

11.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

11.4 L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione nel libro soci e, da tale data, comporta la cessazione sia del rapporto sociale che del rapporto mutualistico.

Art. 12 – Morte del Socio

In caso di morte del socio, gli eredi, per ottenere il rimborso della quota, dovranno presentare atto notarile o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea

documentazione comprovante che gli stessi sono gli unici ed esclusivi aventi diritto alla riscossione.

Art. 13 Liquidazione e pagamento della quota

13.1 Il socio receduto o escluso o che abbia cessato l'attività imprenditoriale e/o di lavoro autonomo, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto, hanno diritto al rimborso della partecipazione interamente liberata.

13.2 La liquidazione della partecipazione sociale, al netto delle eventuali perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificate o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale, nella misura massima pari al capitale versato al momento dell'acquisizione della qualifica di socio ai sensi del presente statuto.

Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli artt. 2545 quinquies e sexies saranno liquidate agli aventi diritto in numero quattro rate di uguale importo nel periodo di quattro anni dall'approvazione del bilancio.

13.3 Il pagamento di cui al comma precedente sarà effettuato dalla Cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di Socio ed è subordinato, in ogni caso, alla estinzione di ogni obbligazione gravante sulla Cooperativa per il socio uscente.

13.4 Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale, ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.

Art. 14 Responsabilità del Socio uscente e dei suoi eredi

14.2 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione od il trasferimento a causa di morte delle azioni si sono verificati.

14.3 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

14.4 Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi ed i legatari del socio defunto.

Art. 15 Patrimonio Sociale

15.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è rappresentato da azioni del valore nominale pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

b) da un fondo formato da donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni, enti o privati;

c) da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato, della Regione, di Enti od Associazioni;

d) dalla riserva indivisibile a norma dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904;

e) dal fondo di riserva legale;

f) dal fondo di riserva sovrapprezzo di cui al comma 7.1, non rimborsabile al termine del rapporto sociale e da determinarsi nell'esercizio successivo a quello del bilancio a cui si riferisce;

g) dalle riserve straordinarie, e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

Il patrimonio di cui sopra deve esser destinato unicamente al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

15.2 Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né in vita della società né al

momento del suo scioglimento.

15.3 La Cooperativa risponde esclusivamente con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.

Art. 16 Capitale sociale

16.1 Ai sensi dell'art. 2524 c.c., il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.

Ai sensi dell'art. 13, commi 12 e 13 del D. L. 269/03, convertito in L. 326/03 e successive modifiche e/o integrazioni, il capitale sociale non può essere inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Art. 17 Perdite di esercizio

17.1 Nei casi di riduzione del capitale o del patrimonio in conseguenza di perdite, si applicano le disposizioni previste dalla legge.

Art. 18 Utili di esercizio

18.1 Gli eventuali avanzi di gestione vengono, previa delibera dell'assemblea, imputati secondo le norme di legge ed in particolare:

- nella misura minima stabilita dall'art. 2545-quater, al fondo di riserva legale;
- il rimanente al fondo di cui all'art. 15, comma 1, lettera d) del presente statuto.

Il disavanzo di gestione verrà integrato utilizzando i fondi di cui ai punti b), c), d) ed e) del sopra citato art. 15, comma 1.

Art. 19 Esercizio sociale e bilancio

19.1 Il bilancio comprende l'esercizio finanziario che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, corredato dalle relative relazioni accompagnatorie e degli organi di controllo, deve restare depositato in copia nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato, perché i soci possano prenderne visione.

Art. 20 Organi della Cooperativa

20.1 Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale
- Il Direttore Generale

Art. 21 Assemblea dei Soci

21.1 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e delibera sulle materie ad essa attribuite dalle norme di legge di tempo in tempo vigenti e dal presente statuto. Essa può essere convocata anche fuori del territorio del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.

21.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

21.3 Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) la approvazione del bilancio;
- b) la nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci e del Revisore/società di revisione

- c) la determinazione degli emolumenti e/o dei gettoni di presenza degli amministratori, dei Sindaci e dei revisori;
- d) l'azione di responsabilità degli amministratori e dei Sindaci e dei revisori;
- e) la trattazione e deliberazione di tutti gli argomenti di sua competenza a termini dello statuto ed a norma di legge.

Le approvazioni, le abrogazioni e le modifiche (parziali o totali) dei regolamenti interni saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea ordinaria con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria, fatte salve le attribuzioni del presente statuto a favore del Consiglio di Amministrazione

21.4 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) la trattazione e deliberazione di tutti gli argomenti di sua competenza a termini di legge e/o del presente statuto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

21.5 La convocazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione in almeno uno dei seguenti modi:

- a) mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- b) mediante pubblicazione sul quotidiano "L'Arena di Verona", sul quotidiano "Gazzetta di Mantova", sul quotidiano "Corriere della Sera" non alternativamente.
- c) mediante recapito effettuato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

21.6 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea:

- a) debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
- b) può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso e l'adunanza in prima convocazione va deserta, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

21.7 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci e nella domanda debbono essere indicati gli argomenti da trattare.

21.8 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci. Ciascun socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore delle quote complessivamente possedute.

21.9 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto a mezzo delega, pena la nullità e l'impossibilità del rappresentante a partecipare all'Assemblea, esclusivamente su moduli predisposti dalla cooperativa, e i documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

21.10 La delega deve indicare il nome del socio delegato ed è revocabile nonostante ogni patto contrario. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti della Cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

21.11 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza sia del Presidente che del Vice Presidente, l'assemblea è presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea. L'assemblea nomina il

segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee alla Cooperativa.

21.12 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

21.13 Le votazioni, di norma, vengono effettuate per alzata di mano, con prova e controprova. In ogni caso l'Assemblea può decidere, con la maggioranza dei voti presenti, che le votazioni avvengano per voto segreto. Ai sensi dell'art. 2538 c.c., il voto può essere dato per corrispondenza, purché l'avviso di convocazione dell'assemblea contenga per esteso la deliberazione proposta.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) l'avviso di convocazione deve precisare se il voto per corrispondenza è ammesso;
- b) la votazione deve risultare espressa con lettera raccomandata, fax o e-mail della scheda di voto recante l'identificativo del mittente;
- c) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare, deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- d) l'avviso di convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- e) il voto per corrispondenza deve pervenire alla società al momento dell'assemblea (sia essa di prima o seconda convocazione);
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - i. al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - ii. al momento dell'espressione del voto da parte dei soci al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) le schede dei voti espresse per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

I voti per corrispondenza non vengono computati ai fini della regolare costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno dall'avviso di convocazione.

21.14 L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza in proprio o per delega della metà più uno dei voti spettanti ai soci e delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti in aula in proprio o per delega. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera, qualunque sia il numero dei soci partecipanti, a maggioranza dei voti dei soci presenti in aula in proprio o per delega.

21.15 L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega dei 2/3 (due terzi) dei soci e delibera con la metà più uno dei voti spettanti ai soci presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti in aula in proprio o per delega.

Per la comunicazione e lo svolgimento delle assemblee dei soci successive alla seconda si applicano le disposizioni previste per l'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione.

L'elezione delle cariche sociali avverrà come segue. Almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea di rinnovo cariche dovranno essere presentate le liste dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che dovranno, a pena di esclusione, contenere il numero esatto di

nominativi da eleggere (da parte dell'assemblea generale, per quanto riguarda il Collegio Sindacale e, da parte delle singole assemblee separate, per il Consiglio di Amministrazione) e dovranno essere sottoscritte da ciascun candidato per accettazione della relativa candidatura. Le liste dovranno essere presentate mediante atto sottoscritto da almeno 50 soci non computandosi tra gli stessi i candidati.

La votazione avverrà per liste e ciascun socio, nella rispettiva assemblea, potrà votare una sola lista per il Consiglio di Amministrazione ed una sola lista per il Collegio Sindacale. Risulteranno eletti nella rispettiva assemblea i consiglieri ed i sindaci candidati nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di consensi; risulteranno rispettivamente eletti a Presidente e a componenti supplenti del Collegio Sindacale il primo e gli ultimi due candidati indicati nella relativa lista vincente.

Per deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della società è necessario il voto favorevole di almeno due terzi più uno della totalità dei soci con diritto a voto.

Art. 22 Assemblee separate

22. Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2540, secondo comma, del Codice Civile, devono svolgersi Assemblee separate dei soci e un'Assemblea generale alla quale parteciperanno, in rappresentanza dei soci stessi, i delegati appositamente nominati dalle medesime Assemblee separate assicurando in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze.

22.2 Alle Assemblee separate e all'Assemblea generale, salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'Assemblea dei soci.

22.3 Ciascuna Assemblea separata:

- è composta dai soci aventi sede legale od operativa, secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede territoriale identificativa della assemblea separata;
- nomina un segretario scelto anche tra persone fisiche non socie.

22.4 Ad ogni Assemblea separata deve partecipare almeno un amministratore, che la presiede, ed almeno un sindaco effettivo.

22.5 Le deliberazioni delle Assemblee separate devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve essere trascritto nell'apposito libro da istituire per le deliberazioni delle Assemblee separate.

22.6 Le Assemblee separate:

- sono convocate con le stesse modalità, lo stesso avviso di convocazione e il medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale;
- possono svolgersi in date differenti tra loro anche per consentire la presenza sia di un amministratore che di un sindaco;
- sono validamente costituite con le stesse maggioranze previste per l'Assemblea dei soci;
- esprimono, per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, un numero di voti complessivo pari al numero di voti spettanti ai soci partecipanti che devono essere tutti rappresentati nell'Assemblea generale;
- nominano uno o più delegati, e i relativi supplenti, portatori all'Assemblea generale, rispettivamente, dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi dai soci secondo le risultanze dei relativi verbali delle Assemblee separate.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione le assemblee separate di Verona e Mantova provvederanno alla nomina di loro competenza degli amministratori nelle misure previste dall'art. 23 ed il delegato dall'assemblea separata dei soci della sede operativa di Cologno Monzese (MI) parteciperà all'assemblea separata di Verona.

22.7 Per la nomina dei delegati, e relativi supplenti, si procede a maggioranza relativa. In caso di parità di voti risulta nominato, come delegato o supplente, il socio con maggiore anzianità di iscrizione nel libro soci.

22.8 I delegati dei soci e relativi supplenti, nominati dalle Assemblee separate:

- devono essere scelti tra i soci;
- non possono rivestire alcuna carica nella Cooperativa né essere dipendenti della stessa;
- debbono partecipare personalmente all'Assemblea generale senza facoltà di delega;
- rappresentano tanti voti quanti sono i voti spettanti ai soci intervenuti alle Assemblee separate che li hanno nominati.

22.9 I soci che hanno partecipato alle Assemblee separate hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, all'Assemblea generale.

Art. 23 – Consiglio di amministrazione

23.1 L'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 11 membri dei quali la maggioranza scelti tra i soci cooperatori imprese individuali, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori imprese collettive, iscritti alla Cooperativa da almeno un anno e ciò ai sensi dell'art. 2542 C.c..

Gli amministratori come sopra identificati sono nominati dalle rispettive assemblee separate dei soci la cui impresa e/o attività ha sede legale nella Provincia di Verona, a cui partecipa il delegato dall'assemblea separata dei soci della sede operativa di Cologno Monzese (MI), nella misura di sei membri (di cui almeno quattro tra i soci cooperatori ai sensi del precedente art. 23.1), dei soci la cui impresa e/o attività ha sede legale nella Provincia di Mantova nella misura di tre membri (di cui almeno due tra i soci cooperatori ai sensi del precedente art. 23.1); questa ultima assemblea separata dovrà designare anche i rappresentanti della società in seno agli organi direttivi di Asconfidi Lombardia Soc. Coop. di Milano.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente; la carica di Presidente deve essere rappresentativa del territorio provinciale di Verona, la carica di Vice Presidente deve essere rappresentativa dei territori provinciali di Mantova.

23.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori cesserà l'intero consiglio con applicazione del disposto di cui all'art. 2386 comma 4 c.c., per cui l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, ai sensi dell'art. 2386 comma 5 c.c., l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

23.3 Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità e decadenza previste dalla legge; nel caso in cui un consigliere già in carica venisse a trovarsi successivamente alla nomina in una di esse, decade immediatamente dal suo ufficio.

23.4 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, e sono rieleggibili per uno o più mandati, fatti salvi gli eventuali limiti inderogabilmente previsti dalla legge e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica.

23.5 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni, per la gestione della Cooperativa, che non sono riservati per legge o per statuto all'assemblea dei Soci. Spetta tra l'altro al Consiglio di:

- a) deliberare l'ammissione a socio e la concessione di prestazioni di garanzia ai soci;
- b) autorizzare o negare la cessione delle azioni sociali comunicando al socio il relativo provvedimento nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, motivando l'eventuale diniego;
- c) deliberare circa il recesso o l'esclusione dei soci come stabilito dagli artt. 2532 e 2533 c.c.;
- d) compilare il bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento

della gestione – che documenti la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 C.C. e che evidenzi contabilmente che i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1 – e curandone la presentazione all'assemblea ordinaria per averne l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio in corso; gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, ed indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

e) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti;

f) autorizzare il Presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento della Cooperativa;

g) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa;

h) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato o di altri enti pubblici per la costituzione del fondo di riserva, o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello statuto;

i) trattare e deliberare tutti gli argomenti di sua competenza a termini dello statuto ed a norma di legge.

l) nomina il Direttore Generale determinandone il compenso annuo e/o revoca il Direttore stesso, previa raccolta obbligatoria di designazione e/o di consenso alla revoca da parte del socio Confcommercio Imprese per l'Italia As.Co. della Provincia di Verona.

23.6 Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2544 c.c. nonché dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo, valgono le norme previste per il Consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

23.7 Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Possono essere oggetto di delega le decisioni concernenti la gestione operativa ordinaria della società (attinenti ad aspetti amministrativi, esecutivi o contabili) da realizzare secondo termini, criteri e modalità definite nella delega stessa, che non implicino una scelta discrezionale suscettibile di incidere nel rapporto mutualistico, ma che richiedano una mera valutazione di tipo tecnico - esecutivo. Pertanto, le decisioni inerenti la concessione di prestazioni di garanzia ai soci possono essere oggetto di delega, qualora siano meramente esecutive di

convenzioni con gli istituti di credito con cui siano stati predefinite le modalità e i termini per le concessioni dei crediti da garantire e siano assunte in conformità e nei limiti dettati dai regolamenti della cooperativa e dalle deleghe stesse.

23.8 Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri o sindaci.

23.9 L'avviso di convocazione deve essere recapitato tramite e mail o raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma che ne garantisca la prova di ricezione, salvo i casi di urgenza, tre giorni prima a domicilio di ciascun consigliere. L'avviso di convocazione deve, altresì, essere recapitato, nella stessa forma e negli stessi termini, ai sindaci effettivi.

Il Consiglio può valersi dell'opera di un segretario di propria nomina.

23.10 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di questi ultimi, saranno presiedute dal consigliere con più anzianità di iscrizione alla Cooperativa.

23.11 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio o il Comitato esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo.

23.12 Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe.

Art. 24 – Il Presidente

24.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cooperativa, dà esecuzione alle delibere del Consiglio, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, presiede le assemblee ordinarie e straordinarie e i consigli di amministrazione, impartisce direttive al Direttore Generale e vigila per accertarsi che il Direttore operi in conformità degli interessi della Cooperativa.

Al Presidente spetta nominare i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione in seno agli organi Direttivi di Asconfidi Lombardia di Milano, nel rispetto delle designazioni effettuate dalla Assemblea separata facendo riferimento al territorio della Provincia di Mantova

Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente che a sua volta può essere sostituito per gli stessi motivi dal Consigliere con più anzianità di iscrizione alla Cooperativa.

24.2 Le mansioni di Presidente, Vice presidente e componente del Consiglio di Amministrazione potranno comportare il riconoscimento di un gettone di presenza stabilito dall'assemblea dei soci ed il rimborso delle spese vive sostenute. Per le mansioni di Presidente e Vice Presidente sono previsti altresì un emolumento annuo stabilito dall'assemblea dei soci.

Art. 25 Comitato tecnico

25.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato tecnico composto da 3 componenti che saranno scelti tra i soci operatori, ovvero tra le persone indicate dai soci operatori società, iscritti alla Cooperativa da almeno

un anno. Il Comitato tecnico può essere composto anche da componenti scelti tra i non soci.

25.2 Ciascun Comitato tecnico:

- elegge nel proprio ambito un Presidente ed un Vice Presidente;
- nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti;

25.3 Il Comitato tecnico esprime pareri tecnici consultivi e non vincolanti per il Consiglio di amministrazione in ordine alle domande relative alle prestazioni di garanzia collettiva dei fidi.

25.4 Per il funzionamento dei Comitati tecnici si applicano, per quanto non previsto espressamente, le stesse norme di funzionamento previste dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 Compensi per particolari cariche o incarichi

26.1 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche o incarichi e dei membri dei Comitati tecnici è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale.

26.2 Agli amministratori investiti di particolari cariche o incarichi e ai membri dei Comitati tecnici, previa presentazione alla Cooperativa dei relativi documenti di spesa in originale, spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Art. 27 Direttore Generale

27.1 La direzione operativa ed organizzativa della società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono affidate ad un Direttore Generale con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio stesso.

27.2 Saranno compiti del Direttore Generale:

- Dirigere, organizzare e formare tecnicamente il personale della società
- Assumere e/o licenziare dipendenti con qualifiche diverse da quadro e/o dirigente
- Proporre al Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente la assunzione di quadri e/o dirigenti curandone la ricerca
- Dare piena attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione
- Negoziare le condizioni di convenzione con Banche ed istituti del sistema creditizio
- Predisporre i fascicoli per gli organi tecnici e deliberanti in termini di proposta di giudizio di affidabilità
- Coordinare la presenza territoriale della società presso le istituzioni e gli enti del territorio
- Coordinare i rapporti con entrambi gli ambiti provinciali gestendo i rapporti con le rispettive associazioni imprenditoriali ed ordini professionali, nonché con gli Enti camerali
- Promuovere attivamente l'associazionismo e lo spirito cooperativistico e la erogazione delle garanzie anche mediante convegni, riunioni sul territorio e attività di sportello del credito
- Sfruttare ogni sinergia possibile per la massimizzazione del numero dei soci cooperatori aderenti

Art. 28 Collegio sindacale e controllo contabile.

28.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere scelti anche fra i non soci.

28.2 I sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512

C.C. nella relazione prevista dall'articolo 2429 c.c., evidenziando contabilmente che i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425 c.c., primo comma, punto A1.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione prevista dall'articolo 2429 c.c. indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

28.3 L'assemblea, nel nominare il collegio sindacale, stabilisce gli emolumenti dei componenti e del presidente del collegio per tutta la durata dell'incarico.

28.4 Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere registrati in apposito libro.

28.5 Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per audio/videoconferenza. In tale caso si applicano le stesse disposizioni previste per le analoghe riunioni del Consiglio di amministrazione.

28.6 Per la eleggibilità dei componenti il Collegio sindacale si applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione

28.7 Salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci, al collegio sindacale spetta anche il controllo contabile della società laddove ciò sia consentito a norma di legge e fatta salva la nomina di un revisore o di una società di revisione

28.8 Laddove nominati il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verificano nel corso dell'esercizio sociale e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili

Art. 29 Norme applicabili

29.1 Per quanto non contemplato dal presente statuto e dal titolo VI, Capo I, del Codice Civile, dalle leggi speciali sulla cooperazione e dall'art. 13, D. L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Art. 30 Liquidazione

30.1 In caso di scioglimento della Cooperativa il patrimonio che risulta disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività dovrà essere devoluto - dedotto soltanto quanto versato a titolo di capitale e i dividendi eventualmente maturati - a favore del fondo interconsortile di cui all'art. 13, del D. L. 30/09/03, n. 269, convertito da L. 24/11/03, n. 326 e successive modificazioni.

Le cause di scioglimento devono essere preventivamente comunicate alla Giunta Regionale, che dispone la destinazione dei fondi regionali disponibili, non utilizzati a copertura delle perdite.

Art. 31 Disposizioni finali

31.1 Il primo esercizio decorre dalla data della costituzione della Cooperativa.

31.2 Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea costitutiva della Cooperativa e dura in carica tre anni.